

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991

Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
(G. U. 16 febbraio 1991 n. 40)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, che approva il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne;

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento in riferimento a possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche aeree;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del comitato elettrotecnico italiano;

Decreta

Gli articoli 2.1.05 e 2.1.08 del regolamento di cui alle premesse sono sostituiti dai seguenti:

2.1.05 - Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili.

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:

- a) 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
($5,5 + 0,006 U$) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con $U < 300$ kV;
la maggiore tra ($5,5 + 0,006 U$) m e $0,0195 U$ m per le linee di classe terza con $300 \text{ kV} < U < 800$ kV;
 $[15,6 + 0,010 (U - 800)]$ m per le linee di classe terza con $U > 800$ kV.

Nel caso di attraversamento di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi d'incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe terza con tensione superiore a 300 kV, nelle medesime condizioni sopra indicate, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno minore di:

- b) $[9,5 + 0,023 (U - 300)]$ m per le linee con $300 \text{ kV} < U < 800$ kV;
 $[21 + 0,015 (U - 800)]$ m per le linee con $U > 800$ kV.

Le distanze di cui ai punti a) e b) si riferiscono a conduttori integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non è richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente carichi. È ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando si tratti di linee sovrappassanti i terreni recintati con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.

2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati.

I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di $(3 + 0,010 U)$ m, con catenaria verticale e di $(1,5 + 0,006 U)$ m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con $U < 300$ kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con $U > 300$ kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b).

Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

Il Ministro dell'interno

SCOTTI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA